

N. 01053/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02105/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

API NOVA ENERGIA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandé, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Milano, Via Festa del Perdono, n. 10;

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA
IDRICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di
quest'ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t.,
non costituito in giudizio;

TERNA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi, n. 83;

quanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento

edlla deliberazione dell'AEEGSI del 24 giugno n. 342/2016/E/eel;

dell'art. 14, comma 14.6, della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006/R/eel;

del DCO del 16 giugno 2016 n. 316/2016/R/eel;

quanto ai primi motivi aggiunti

della deliberazione dell'AEEGSI del 4 giugno 2016 n. 459/2016/R/eel;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

della nota dell'AEEGSI prot. N. 0026262 del 21 settembre 2016;

della deliberazione dell'AEEGSI n. 575/2016/R/eel del 14 ottobre 2016;

della nota prot. N. 003301 dell'11 novembre 2016;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

della deliberazione dell'AEEGSI n. 266/2017/R/eel.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in ragione della rilevante complessità delle questioni attinenti al presente contenzioso, si rende opportuno attendere l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità e/o di Terna, finalizzati a chiarire l'ambito di applicazione della normativa posta alla base dei provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente, come prospettato all'esito della discussione in sede di udienza camerale;

Ritenuto, nell'attesa della definizione dell'eventuale procedimento di riesame e avuto riguardo all'entità della somma richiesta, di sospendere il provvedimento che impone alla ricorrente il pagamento degli importi corrispondenti al beneficio economico conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligente dei prelievi di energia elettrica, previa prestazione da parte della medesima ricorrente e in favore delle parti resistenti, di congrua garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, di fissare la camera di consiglio del 26 settembre 2017 per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda di sospensione cautelare, nei sensi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del 26 settembre 2017, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO